

Spettabile
Ufficio delle Dogane
di Genova

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI LIBERA ESPORTAZIONE

La sottoscritta
con sede in
Via
P.IVA
in persona del Legale Rappresentante, Sig.....

consapevole che la presente è considerata – ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 – come resa a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità dichiara che l'esportazione del materiale di cui alla fattura nr.
del

destinato a.....
non è subordinata alla presentazione di alcuna licenza e/o autorizzazione, trattandosi di beni che

- non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento n.821/21 del 20 Maggio 2021, che modifica e aggiorna il Regolamento CE n.1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (DUAL USE) (Y901)
- non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento CE n. 709/10 del 15/08/2010, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (CONV. WASHINGTON - CITES) (Y900)
- non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento CE n.116/09 del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali (Y903)
- non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento CE n.1236/2005 del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
- prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (UE) N.649/2012 sull'esportazione di sostanze chimiche. allegato I (Y916)
- non contengono pelliccia di cane o di gatto in conformità del regolamento (CE) n. 1523/2007 (GUCE L 343) (Y922)
- non contengono sostanze che riducono lo stato di ozono, come da Reg.Cee n. 1005/2009
- non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento 1277/2005/CE del parlamento Europeo e del consiglio, comprendente il reg. 273/2004/CE sui precursori di droghe e il reg. 111/2005/CE sul monitoraggio del commercio tra i paesi dell'Unione Europea e i paesi terzi in materia di precursori di droghe.

- Non rientrano nei prodotti a controllo su esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni come da Reg. Cee N. 204/2011 – (Y920)
- Non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento CE n. 1332/2013(GUUE L335)che vieta l'esportazione di beni appartenenti al patrimonio culturale della Siria (Y935)
- Non rientrano nei prodotti a controllo su esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni art. 267/2012, successive modifiche o integrazioni (Reg. 1263/12, Reg. 1264/12, Reg. 945/12) – (Y920)
- Non rientrano nel campo di applicazione delle vigenti normative comunitarie e nazionali in materia di rifiuti (Regolamento CE n. 1013/2006) (Y923)
- Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573 (Y160)
- Il contratto vieta la riesportazione verso la Russia e la riesportazione per l'uso in Russia. Articolo 12 octies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 (Y227)
- Non si applicano i divieti di cui all'articolo 8 octies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (cfr. le esenzioni contrattuali di cui all'articolo 8 octies, paragrafo 2). (Y231)
- Sostanze, prodotti, apparecchiature, diversi da quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/590 (Y792)

Luogo.....

Data.....

TIMBRO E FIRMA